



COMUNE DI RESCALDINA
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Adottato con deliberazione del C.C. n. 19 del 28/05/2015
Modificato con deliberazione: del C.C. n. 18 del 15/04/2016
Modificato con deliberazione: del C.C. n. 11 del 02/02/2018
Modificato con deliberazione: del C.C. n. 47 del 24/07/2020
Modificato con deliberazione: del C.C. n. 20 del 26/03/2021

INDICE

PARTE PRIMA - ENTRATE COMUNALI

Articolo 01:	Oggetto e scopo del regolamento
Articolo 02:	Tipologia delle entrate comunali
Articolo 03:	Forme di gestione delle entrate
Articolo 04:	Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 04BIS:	Atto di accertamento esecutivo
Articolo 05:	Riscossione coattiva

PARTE SECONDA - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 06:	Introduzione	dell'istituto
	dell'accertamento con adesione	
Articolo 07:	Ambito di applicazione	
Articolo 08:	Attivazione del procedimento per la	definizione
Articolo 09:	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	
Articolo 10:	Procedimento ad	iniziativa del
	contribuente	
Articolo 11:	Invito a comparire per definire	l'accertamento
Articolo 12:	Atto di accertamento con adesione	
Articolo 13:	Perfezionamento della definizione	
Articolo 14:	Effetti della definizione	
Articolo 15:	Riduzione della sanzione	

PARTE TERZA - RAVVEDIMENTO OPEROSO - AUTOTUTELA RECLAMO/MEDIAZIONE

Articolo 16:	Ravvedimento operoso
Articolo 17:	Autotutela
Articolo 17bis:	Reclamo Mediazione

PARTE QUARTA - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

Articolo 18:	Istanze di rateizzazione
Articolo 19:	Criteri e modalità per la concessione di
	rateizzazione
Articolo 19bis:	Rimborso
Articolo 20:	Entrata in vigore

PARTE PRIMA

ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1.** Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e le procedure che afferiscono agli atti esecutivi e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 e nell'art. 1, comma 792 della legge 160 dicembre 2019, n. 160/2019.
- 2.** Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione tramite l'istituto dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 160 dicembre 2019, n. 160/2019. delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.** In ossequio alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
- 4.** La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo N. 267/2000 e nel Regolamento comunale di Contabilità; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità.
- 5.** Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'ente.

ARTICOLO 2

Tipologia delle entrate comunali

- 1.** Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:
 - a)** tributi comunali;
 - b)** entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
 - c)** entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
 - d)** altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ARTICOLO 3

Forme di gestione delle entrate

- 1.** La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:
 - a)** mediante gestione diretta;

- b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli articoli 30,31,32 del Decreto legislativo N. 267/2000;
- c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).
Nell'ipotesi di cui al punto c) l'affidamento può avvenire:
 - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui al decreto legislativo N. 267/2000;
 - 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dal decreto legislativo N. 267/2000 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. L.vo 446/1997.
 - 3) mediante convenzione alle società miste, sia a partecipazione prevalente che minoritaria per la gestione presso altri Comuni.
- d) mediante convenzione ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. mediante convenzione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo N. 446/97.
- e) mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate per utilizzo del modello F24.

ARTICOLO 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Il funzionario responsabile della singola entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione della medesima, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
2. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973 – come modificato dal D.P.R. 43/1988 e successive modifiche ed integrazioni– le attività necessarie alla riscossione vengano svolte dal responsabile del servizio tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi.

ARTICOLO 4BIS

Atto di accertamento esecutivo

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché

l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
6. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
7. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
8. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
9. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
10. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

ARTICOLO 5

Riscossione coattiva

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'articolo 3 del presente regolamento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

PARTE SECONDA

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 6

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Rescaldina, al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e di deflazione del contenzioso tributario, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs.19.6.1997 n.218 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Competente alla definizione è il Servizio tributi del Comune nella persona del funzionario responsabile del tributo. Nel caso di tributi comunali affidati, ai sensi di legge, in concessione ad apposite società, competente alle definizioni è il Concessionario nella persona del Funzionario responsabile del tributo nominato dalla società stessa.

ARTICOLO 7
Ambito di applicazione

1. La definizione, compiuta in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli atti impositivi denominati “avviso di accertamento” e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento, in presenza di soggetti passivi coobbligati, può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo (elementi concordabili). Sono pertanto escluse dall’applicazione dell’istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della adesione, in attuazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, valutando a tal fine:
 - la fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento
 - gli oneri derivanti dal rischio di soccombenza in un eventuale e successivo procedimento contenzioso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell’ufficio di rimuovere, nell’esercizio della potestà di autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 8
Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione dell’ accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

ARTICOLO 9
Procedimento ad iniziativa dell’ufficio

1. L’Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente su di un avviso di accertamento formato, ma prima della notifica del medesimo, invia al contribuente stesso un invito a presentarsi, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire altri dati o notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti ai sensi delle disposizioni vigenti non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non preclude al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune.

ARTICOLO 10

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento - non preceduto dall'invito di cui all'art. 9 - può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anagrafico e telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio formula al contribuente, per iscritto, l'invito a presentarsi.

ARTICOLO 11

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali richieste di differimento, avanzate con adeguata motivazione dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario Responsabile del procedimento e firmato dal contribuente.

ARTICOLO 12

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Procedimento.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati , a pena di nullità:
 - gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda (anche con richiamo alla documentazione in atti)
 - la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ARTICOLO 13

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di quattro rate bimestrali di pari importo, se le somme dovute superano Euro 2.582,28.
Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo complessivo di Euro 5.165,00 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente.
L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla presentazione della garanzia fidejussoria, se richiesta. L'ufficio, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

ARTICOLO 14

Effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia prevista dall'articolo 13, comma 2.

2. In caso di omesso pagamento anche di una sola delle rate entro le relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione della sanzione applicata. In tal caso l'ufficio preposto emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni pari all'importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi qualora:
 - la definizione riguardi accertamenti parziali;
 - sopravvenga la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta, alla data del precedente accertamento, e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

ARTICOLO 15

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte, nella misura prevista per legge, qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.
3. Sono parimenti escluse dalla riduzione di cui al presente articolo:
 - le sanzioni che derivano dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia,
 - le sanzioni che conseguono alla violazione di obblighi formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio.

PARTE TERZA

RAVVEDIMENTO OPEROSO – AUTOTUTELA – RECLAMO/MEDIAZIONE

ARTICOLO 16

Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, secondo le disposizioni di legge in vigore, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

2. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolino una attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione.

ARTICOLO 17

Autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o all'emendamento dell'accertamento, o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, senza necessità di istanza di parte, nei casi in cui sussista l'illegittimità dell'atto, in particolare per:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto dell'imposta
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione successivamente presentata
 - sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni erroneamente non considerati dal contribuente
 - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. La richiesta di annullamento o emendamento dell'accertamento o la rinuncia in caso di auto accertamento, può anche essere avanzata dal contribuente con apposita domanda in carta semplice all'ufficio tributi del Comune.
3. Non si può procedere all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ARTICOLO 17 BIS

Reclamo/Mediazione

1. Il Comune di Rescaldina, al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e di deflazione del contenzioso tributario, introduce nel proprio ordinamento l'istituto del reclamo-mediazione ai sensi dell'art.17bis del D.Lgs. n. 546/1992 introdotto dall'art. 9 let. l) D.Lgs. n. 156/2015 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 e modificato dall'art. 10 della L.96/2017, il quale stabilisce: per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto

degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo D.Lgs. n. 546/1992.

- 2.** Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
- 3.** Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
- 4.** L'Ente impositore provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
- 5.** L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 6.** Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 7.** Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
- 8.** La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
- 9.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

PARTE QUARTA

RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE

ARTICOLO 18

Istanze di rateizzazione

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rata scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate.

ARTICOLO 19

Criteria e modalità per la concessione di rateizzazione degli accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta, su richiesta del contribuente da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà, la rateizzazione del debito relativo agli avvisi di accertamento che il richiedente indicherà nell'istanza.
2. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Per le persone fisiche e le ditte individuali gli ultimi estratti conto bancari, postali, di deposito e di investimento disponibili e quelli riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, una dichiarazione delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare, oppure la dichiarazione ISEE aggiornata al momento della richiesta di rateizzazione;
 - b) Per le persone giuridiche l'ultimo bilancio approvato, una dichiarazione delle proprietà immobiliari e gli ultimi estratti conto bancari, postali, di deposito e di investimento disponibili e quelli riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'importo minimo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore a € 100,00.
4. Il Comune si riserva di richiedere forme di garanzia a tutela del proprio credito.
5. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, per il pagamento degli accertamenti, fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a diciotto rate mensili;

- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a ventiquattro rate rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 fino a trentasei rate rate mensili
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo concesso alla rateizzazione (4-12-18-24 o 36 mesi)
 7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
 8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
 10. Il Comune si riserva di richiedere forme di garanzia a tutela del proprio credito.

ARTICOLO 19bis

Rimborso

1. Il rimborso o la compensazione di entrate tributarie dell'Ente, a seguito di specifica richiesta da presentarsi entro cinque anni dall'avvenuto versamento, per tutte le ipotesi imponibili concernenti richieste di regolarizzazioni o accertamenti che il Comune ha già finalizzato e che successivamente ha riconosciuto come non dovute, devono essere sempre corrisposti.
2. L'importo minimo da considerare per l'obbligatorietà del rimborso o della compensazione di cui al comma.1 del presente articolo è individuato nella somma prevista dalle disposizioni regolamentari riferite all'esercizio finanziario nel quale si riteneva sorta l'obbligazione del contribuente, poi verificata come non dovuta.
3. Qualsiasi altra disposizione in merito all'individuazione dell'importo minimo di rimborso o di compensazione, eventualmente prevista in altri regolamenti comunali e contraria al presente articolo, è da considerarsi non applicabile per contrasto alla presente disciplina generale sulle entrate dell'Ente".

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° Gennaio 2020** e sostituisce integralmente le versioni precedenti.